



REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI AVENTI EFFETTO DI PUBBLICITA' LEGALE

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento assolve agli obblighi contenuti nell'art. 32 della legge n. 69/2009 e s.m.i. e disciplina, nel rispetto degli articoli 18 e 19 d.lgs. 196/2003, le modalità di diffusione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e le determinazioni assunte dal Presidente in caso d'urgenza, mediante loro pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Art. 2 - Principi

1. Alla luce dei principi di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, la Camera di Commercio intende permettere una maggiore conoscibilità delle decisioni e dei provvedimenti assunti mediante deliberazioni di Consiglio, di Giunta e attraverso le deliberazioni e determinazioni Presidenziali;
2. la maggiore conoscibilità deve essere perseguita nel rispetto dei diritti dei terzi, della legislazione vigente e, segnatamente, del Codice in materia di protezione dei dati personali;
3. la Camera di Commercio assolve agli obblighi contenuti nell'art. 32 della legge n. 69/2009 (modificato dall'art. 2 della legge n. 25/2010) secondo il quale *"a far data dal 1 gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"*, ferma la possibilità di inserimento sul sito, su indicazione del Dirigente competente all'adozione dell'atto, di quei provvedimenti la cui pubblicazione non ha effetto di pubblicità legale e fatte salve le altre forme di pubblicità sul sito prescritte dalla legge;
4. ai sensi degli artt. 22, 23 e 24 della legge 241/1990 la Camera di Commercio intende riconoscere e garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Art. 3 - Sito internet

1. Le deliberazioni di Consiglio e Giunta, le delibere e determinazioni Presidenziali d'urgenza e quei provvedimenti per i quali il Dirigente, con proprio atto, ha previsto l'inserimento sul sito, vengono pubblicate, secondo le modalità stabilite nel presente regolamento;

2. le deliberazioni vengono pubblicate per estratto per 7 giorni ai sensi del R.D. n. 2011/1934, art. 62;
3. il responsabile del procedimento provvede ad attestare l'avvenuta pubblicazione, indicando il lasso temporale in cui è stata effettuata la medesima.

Art. 4 - Dati sensibili e giudiziari

1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Titolo II - Capo II del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
2. ai sensi del presente regolamento e nel rispetto dell'art. 4 comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 196/2003, si intendono per dati sensibili, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; per dati giudiziari si intendono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. n. 313/2002 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del codice di procedura penale;
3. nei casi previsti dal comma 2, sulle deliberazioni di Consiglio o di Giunta e sulle determinazioni Presidenziali d'urgenza, il Segretario generale ovvero il Dirigente responsabile, valuterà se inserire nel dispositivo della stessa la seguente dicitura: "*di sottrarre parti del presente atto alla diffusione tramite la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio in quanto contenente dati sensibili e/o giudiziari*"; in tal caso verranno rimosse ed oscurate dal testo del provvedimento quelle parti contenenti dati sensibili e giudiziari ed ogni altra informazione che permetta l'attribuzione a persone determinate o determinabili, di informazioni di natura sensibile e giudiziaria.

Art. 5 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio di Agrigento.
2. Ogni altra forma di pubblicità effettuata all'Albo camerale e prescritta dalla legge è sostituita dalle modalità indicate nel presente regolamento.